

Provincia di Bologna

**ASSOCIAZIONE – Definizione,
classificazione, caratteri distintivi -
La corretta gestione amministrativa.**

L'ABC dell'Associazionismo

Palazzo Malvezzi

4 novembre 2010

ENTI NON PROFIT

senza scopo di lucro



**Divieto di distribuzione dei risultati
Economici**



**L'Ente può maturare utili (avanzi di
gestione) , ma non li può distribuire**

IL NON PROFIT



L'insieme di: Enti, Fondazioni, **Enti di tipo** Cooperativo o **Associativo**
Enti di Diritto Ecclesiastico



Che non operano secondo una logica di
Profitto



Utile che si ricava da un'attività economica (commerciale, finanziaria o produttiva)

Gli ENP si classificano secondo

La Categoria Civilistica



Fondazioni
Comitati
Cooperative
IPAB – APSP
Associazioni

Lo Scopo che perseguono



Assistenziali, Solidaristici

Mutualistici

ATTIVITA' SOLIDARISTICHE

**Svolte a favore di soggetti diversi
dei soci**

**Costituite per soddisfare bisogni
collettivi (o caritatevoli)**



Meritori oggettivamente

ATTIVITÀ MUTUALISTICHE



**Svolte a favore dei Soci
(e/o di terzi)**

**Costituite da soggetti che
esprimono un bisogno di cui
chiedono la soddisfazione**



**Meritorie in funzione dei fini
perseguiti**

Le Associazioni e il Codice Civile

Libro I Titolo II

Artt. da 11 a 13 – Disposizioni generali

**Artt. da 14 a 35 – Delle Associazioni e Fondazioni
(Riconosciute)**

**Artt. da 36 a 41 – Delle Associazioni non riconosciute e dei
Comitati**

**delle associazioni non riconosciute si occupano
nella realtà solo gli articoli 36, 37 e 38**

Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute.

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78).

Art. 37 Fondo comune.

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

Art. 38 Obbligazioni.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (Cod. Proc. Civ. 19).

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA



ACCERTAMENTO DELLE
RESPONSABILITA'

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

PERSONALITA' GIURIDICA

AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA

cioè

**delle obbligazioni assunte per il
raggiungimento degli scopi risponde
soltanto l'ente non commerciale con il
proprio patrimonio.**

PIU' SEMPLICEMENTE

gli amministratori delle Associazioni dotate di personalità giuridica non rispondono per le obbligazioni contratte in nome e per conto dell'associazione.

quindi

I terzi che vengono in contatto con l'associazione per far valere i loro crediti potranno agire solo nei confronti dell'associazione e potranno soddisfarsi solo sul suo patrimonio. Non potranno, invece, agire sul patrimonio degli amministratori.

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

NON HA PERSONALITA' GIURIDICA

AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA

cioè

- **costituisce un autonomo soggetti di diritto con una propria capacità giuridica e di agire completamente autonoma e distinta da quella degli individui che li hanno costituiti**
- **ha un proprio patrimonio (il codice civile, art. 37, usa il termine “*fondo comune*”), costituito dai contributi dei propri associati, che risulta, comunque, *separato* da quello dei singoli associati.**
- **l'art. 38 del codice civile stabilisce che “*per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione non riconosciuta i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune*”.**

MA

delle stesse obbligazioni rispondono però anche,
personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e
per conto dell'associazione

QUINDI

gli amministratori degli enti non dotati di riconoscimento non godono del privilegio dell'irresponsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte in nome e per conto dell'associazione.

Coloro che si obbligano in nome e per conto dell'associazione agiscono come fideiussori: i terzi che vogliono far valere i loro crediti potranno agire direttamente e immediatamente sul patrimonio di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (rappresentanti legali o amministratori) senza aver preventivamente escusso il patrimonio dell'associazione.

RESPONSABILITA' NELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

Ulteriori precisazioni

Responsabilità dell'Amministratore

L'amministratore che stipula un contratto in nome e per conto dell'associazione si assume personalmente la responsabilità dell'adempimento dell'obbligazione. Tale tipo di responsabilità permane anche dopo che il soggetto che ha agito avrà cessato di essere amministratore in relazione all'attività negoziale posta in essere nel periodo in cui era in carica.

Estensione della responsabilità

La responsabilità va addebitata all'intero Consiglio direttivo, a meno che non ci sia stato il conferimento di specifiche deleghe e competenze ad un singolo Consigliere o il Consigliere sia stato contrario alla delibera con la quale si è assunta l'obbligazione.

RESPONSABILITA' SUSSIDIARIA

**Cfr. art. 6 L. 383/2000 che prevede per le APS la
preventiva escussione del patrimonio
dell'Associazione**

Relatore - Andrea Bonaveri

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO APS - Vincoli obbligatori

Riferimenti normativi

Legge 383/2000

Legge Regione ER 34/2002

Art. 148 D.P.R. 917/86 (TUIR)

Art. 4 D.P.R. 633/72 (IVA)

LEGGE 383/2000

Art. 2.

(Associazioni di promozione sociale)


1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Omissis

3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

**Vincoli richiesti anche dalla normativa
tributaria**

ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE



Culturali

Ricreative


Sportive dilettantistiche

Assistenziali

Turismo Sociale

Promozionali della pace e della solidarietà tra i popoli

a favore dei soci



a favore di terzi

Relatore - Andrea Bonaveri

Art. 3.

(Atto costitutivo e statuto)

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;

g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;

h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

i) le modalità di scioglimento dell'associazione;

l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

IMPORTANTE



Art. 8. (Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali)

Omissis

4. L'iscrizione nei registri e' condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.

Relatore - Andrea Bonaveri

Principio di sussidiarietà

Art. 6.

(Rappresentanza)

1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, e' conferita la rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 18.

(Prestazioni degli associati)

1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 20.

(Prestazioni in favore dei familiari degli associati)

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.

Art. 22. (Erogazioni liberali)

DALLE PERSONE FISICHE (art. 15 TUIR)



19% della somma erogata con un importo massimo dell'erogazione pari a € 2.065,83 annui

DALLE IMPRESE (art. 100 TUIR)



nella misura massima di € 1.549,37 o del 2% del reddito d'impresa. Il limite applicabile è il maggiore. Ad esempio se il 2% del reddito d'impresa è inferiore a € 1.549,37 si deve intendere che quest'ultimo è il limite massimo, mentre qualora il 2% del reddito ecceda tale importo fisso, l'importo deducibile è quello risultante dall'applicazione di tale percentuale

L'EROGAZIONE DEVE AVVENIRE

Dalle persone fisiche non Imprenditori tramite:


Bonifico Bancario o Postale; Carte Prepagate; Carte di Credito; Assegni Bancari e Circolari non trasferibili; Ulteriori modalità stabilite con decreto ministeriale

Dalle Imprese : Senza vincoli, ma pur non essendo previsto il pagamento tramite un mezzo c.d. rintracciabile, è consigliato.

Relatore - Andrea Bonaveri

Art. 30. (Convenzioni)

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.
5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.



PER AP\$ ISCRITTE NEI REGISTRI DA ALMENO 6 MESI:

1. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI VERSO TERZI
2. CONDIZIONI PER CONTINUITA' DEL SERVIZIO
3. FORME DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI
4. FORME DI CONTROLLO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI
5. MODALITA' DI RIMBORSO DELLE SPESE
6. **COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA DEI SOCI VOLONTARI A CARICO DELL'ENTE COMMITTENTE**

Relatore - Andrea Bonaveri

Normativa Regione Emilia Romagna

Legge Regione E.R. 9.12.2002 n. 34

DRG 30.6.2008 n. 978

Relatore - Andrea Bonaveri

Le disposizioni contenute nel TUIR da recepire in Statuto per beneficiare delle agevolazioni

Relatore - Andrea Bonaveri

Art. 148

Commi da 1 a 7 Omissis

8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
 - b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
 - c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
 - d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
 - e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
 - f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Relatore - Andrea Bonaveri

Le disposizioni contenute nel DPR 633/72 da recepire in Statuto per beneficiare delle agevolazioni

Relatore - Andrea Bonaveri

Art. 4

Commi da 1 a 6 omissis

7. Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Relatore - Andrea Bonaveri

La gestione Amministrativa dell'Associazione.

Gli Organi sociali. Funzionamento, poteri e doveri.

I Libri Sociali. Tenuta e corretta verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali.

Libro Soci. Ammissione dei Soci e tenuta del libro.

La gestione della Privacy. Informativa.

ASSEMBLEA – ORGANO SOVRANO


CONSIGLIO DIRETTIVO – Organo Esecutivo

COLLEGIO DEI REVISORI – Organo di Controllo


COLLEGIO DEI PROBIVIRI – Organo di Garanzia

LIBRI SOCIALI

PUR IN ASSENZA DI NORME SPECIFICHE IN MERITO




LIBRO SOCI



**ESISTENZA DEL
VINCOLO
ASSOCIATIVO**

LIBRO ASSEMBLEE




**LIBRO CONSIGLIO
DIRETTIVO**

**ANNOTAZIONI
TEMPESTIVE**

Relatore - Andrea Bonaveri


FUNZIONE DEI LIBRI VERBALI

L'istituzione di tali registri appare necessaria a:



- DIMOSTRARE LA PROPRIA NATURA ASSOCIATIVA E COLLETTIVA**
- PER LE NON RICONOSCIUTE, DIMOSTRARE CHI HA AGITO IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE**
- FUNZIONE PROBATORIA**

Percorso consigliato da seguire per l'adozione e la validità delle delibere collegiali



- 1) Comunicazione dell'avviso di convocazione recante l'ordine del giorno secondo le regole dello Statuto;**
- 2) Corretta costituzione dell'organo collegiale (redazione foglio presenze);**
- 3) Discussione;**
- 4) Votazione;**
- 5) Verbalizzazione e sottoscrizione.**